

Ambito Territoriale di Caccia BARI

SCHEMA DI STATUTO REDATTO A SEGUITO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2025, n. 5 “Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifiche ed integrazioni”

da Linee Guida regionali

Art. 1 — Natura giuridica e Sede

1. L'Ambito Territoriale di Caccia BARI è una struttura associativa senza scopo di lucro, assimilato agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di propria competenza, finalizzato al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella L.R. n. 59/2017 e s.m.i., nel Piano Faunistico-venatorio e nel Regolamento Regionale n. 5/2021.

2. L'ATC ha attualmente sede alla Via V. Lenoci, 8 in Sannicandro Bari 70028.

3. Il trasferimento della Sede associativa, anche nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Possono essere costituite sedi secondarie.

Art. 2 — Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato di Gestione (C.d.G.);
- c) L'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (art. 13 legge 349/1986) residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
- d) Il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 3 — Il Presidente: compiti e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'ATC.

2. Esso è nominato dal C.d.G. nella prima seduta di insediamento, presieduta dal componente più anziano o Commissario Straordinario, ed è eletto, a maggioranza, fra i suoi componenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;
- b) nomina nell'ambito dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
- c) le riunioni sono convocate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, che predispone l'ordine del giorno. In caso di inerzia, indisponibilità o assenza del Presidente e/o del Vicepresidente, i 2/3 del Comitato di Gestione possono convocare le riunioni predisponendo l'ordine del giorno. Le riunioni possono essere, altresì, richieste da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione ed entro e non oltre 30 giorni devono essere

convocate dal Presidente, dal Vicepresidente o dai 2/3 del Comitato di Gestione. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente presiede la seduta il Consigliere più anziano.”

- d) La convocazione deve avvenire tramite comunicazione analogica (???) o digitale almeno sette tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è possibile la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica. La convocazione del C.d.G. deve avvenire almeno una volta ogni mese o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- e) le riunioni del C.d.G. possono essere svolte anche da remoto attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme telematiche che consentono l'attivazione di conferenze web.
- f) la convocazione deve contenere sempre l'O.d.G. della riunione, compresa l'approvazione dei verbali della riunione precedente, nonché la data, l'ora e la sede dello svolgimento. Le riunioni sono chiuse al pubblico salvo deliberazione, a maggioranza, dei componenti presenti.
- g) assicura l'osservanza delle norme di legge, del Regolamento Regionale n. 5/2021 e dello Statuto, nonché adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dagli organi dell'ATC;
- h) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G. al quale sono sottoposti nella prima riunione utile per la relativa ratifica;
- i) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'ATC; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.d.G. e ne coordina le attività, salvo delega;
- j) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC;
- k) rappresenta l'ATC di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo che il C.d.G. non conferisca specifica delega ad altro componente, caso per caso;
- l) le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza dal membro più anziano del C.d.G., che, entro il termine di 30 giorni, convoca il Comitato di gestione per la nomina del nuovo Presidente, che rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.

Art. 4— Il Comitato di Gestione (C.d.G.)

1. Il C.d.G., nominato dalla Regione, è costituito dai componenti di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 5/2021 in numero di 10 componenti in ragione delle rappresentanze previste.

2. Il C.d.G. elegge, a maggioranza, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Tecnico, scelti tra i membri di cui al precedente comma 1.

3. Le nomine conferite di Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e Direttore Tecnico possono essere revocate a seguito di mozione di sfiducia, approvata a maggioranza, dai componenti del Comitato di Gestione. In tal caso, il Comitato è convocato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni per procedere alla nuova nomina che resta in carica per la durata residua del quinquennio in corso.

4. La durata del mandato del Comitato di gestione è di massimo 5 anni dalla data di nomina da parte della Regione.

5. Il C.d.G. rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio, ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato e provvedendo, altresì, agli adempimenti per la nomina dei nuovi Organi. Nel periodo di prorogatio il C.d.G. non può adottare atti di straordinaria amministrazione.

6. I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive o siano comunque assenti da oltre un terzo

delle riunioni nell'arco dei dodici mesi. Non é considerato assente ingiustificato il membro del C.d.G che comunica formalmente, per iscritto, la motivazione dell'assenza. Nel verbale relativo alla seduta si deve dare atto dell'avvenuta predetta comunicazione;

b) revoca da parte dell'organizzazione, ente o associazione che li ha designati;

7. siano stati condannati per sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria..

8. In caso di decesso, revoca, dimissioni o al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di un componente del C.d.G., il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso alla Regione che provvede, entro 30 giorni, alla nomina del successore sulla base della indicazione dell'associazione, ente o organismo a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.

9. I componenti del C.d.G. che subentrano in corso di mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.

10. Il C.d.G., nel rispetto di quanto prevede il relativo Regolamento Regionale n. 5/2021, dispone l'assegnazione delle funzioni al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Direttore Tecnico. Dette funzioni potranno essere riportate in apposito Regolamento Interno di funzionamento del C.d.G. che dovrà essere trasmesso alla competente Sezione regionale per il relativo nulla-osta.

11. Il C.d.G. predispone lo Statuto dell'ATC da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e, successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e la presa d'atto.

12. Il C.d.G. provvede alla nomina e al coordinamento di eventuali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, in numero non superiore a tre, sono composti da otto componenti: 3 cacciatori, 3 agricoltori e 2 ambientalisti residenti nell'ATC che svolgono le relative attività in forma volontaria e a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente normativa in materia. I gruppi di lavoro sono presieduti da un Componente del C.d.G. e sono coordinati dal Presidente e dal Direttore Tecnico.

13. Il C.d.G. decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, al conferimento degli eventuali incarichi di consulenza nonché all'acquisizione di beni e servizi nei limiti e con le modalità previste dalle relative normative vigenti.

14. Il C.d.G. pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC, le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

15. Il C.d.G. svolge, ponendo in essere le necessarie iniziative, tutti i compiti previsti dal relativo Regolamento Regionale ATC, attuativo della L.R. n. 59/2017 e, altresì, tutti le funzioni appositamente delegate dalla Regione nonché tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare, ai propri componenti, l'esecuzione di specifiche attività.

16. Il C.d.G. pone in essere tutte le necessarie iniziative previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai Regolamenti Regionali n. 20 del 02.11.2017 e n. 21 del 15.11.2017 e loro ss.mm.i..

17. Inoltre il C.d.G. può:

- a) aderire alle convenzioni con la Regione o Ente delegato per la gestione delle zone di protezione ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n 59/2017;
- b) predisporre appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dai relativi articoli della L.R. n. 59/2017;
- c) proporre alla Regione per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali del territorio dell'ATC;

- d) provvedere ad adottare un'adeguata copertura assicurativa per i membri del C.d.G. e dei Gruppi di lavoro e per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
- e) provvedere eventualmente ad adottare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per i membri del C.d.G.;
- f) deliberare il rimborso spese di viaggio in favore dei componenti del C.d.G, oltre ad eventuali ulteriori spettanze previste dalle vigenti normative.

18. Le riunioni e relative deliberazioni del C.d.G. dovranno essere verbalizzate, numerate e archiviate. Le stesse devono essere debitamente pubblicate nel sito web dell'ATC entro 15 giorni dall'approvazione.

19. Non sono consentite le riprese audio e/o video delle riunioni da parte di chiunque salvo se espressamente e preventivamente autorizzato con apposita deliberazione.

20. I componenti del C.d.G. non possono instaurare con l'ATC alcun rapporto contrattuale di natura economica connesso con le proprie attività commerciali, industriali e professionali.

Art. 5 — L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'ATC, dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno. Può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dell'ATC.

3. L'Assemblea viene convocata, a mezzo di avviso pubblico da affiggere almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede dell'ATC e sul sito dell'ATC; inoltre l'avviso deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Bari/Provincia competente per territorio ed ai comuni dell'ATC chiedendone la pubblicazione all'albo pretorio online.

4. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 1 ora dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni avente ad oggetto l'approvazione e le modifiche allo statuto vanno approvate con la maggioranza dei presenti. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.

5. Ogni Socio può rappresentare, mediante delega scritta, al massimo un Socio non partecipante
Compiti dell'Assemblea:

- a) approva lo Statuto e le sue modifiche, da sottoporre al controllo e alla presa d'atto da parte della competente struttura regionale;
- b) **esprime il proprio parere** sul Programma quinquennale ed annuale di interventi proposti dal C.d.G.;
- c) può dare pareri o indicazioni sulla gestione dell'A.T.C.

Art. 6 — Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. La Regione Puglia con decreto del Presidente della Giunta nomina il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti (di seguito "Collegio") scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali e/o contabili

e che abbiano presentato apposita istanza alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, previa verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico. Il Revisore deve dichiarare ai sensi dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e nel Codice di comportamento della Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4/07/2014; resta in carica per il medesimo periodo (cinque anni) previsto per il Comitato di Gestione e può essere rinominato una sola volta.

2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, tra cui viene nominato il Presidente, e due componenti supplenti.

3. Il Collegio esercita compiti di controllo della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ATC, in particolare:

- a. redige la relazione del bilancio preventivo;
- b. redige la relazione del bilancio successivo (rendiconto finanziario);
- c. esprime parere obbligatorio sulle variazioni di spesa;
- d. controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi;
- e. vigila sulla osservanza dei canoni di pubblicità e trasparenza in sede di concessioni di vantaggi economici (contributi, incentivi, indennizzi) in favore di soggetti terzi.

4. I componenti del Collegio hanno diritto di assistere, anche individualmente, alle adunanze del C.d.G. e dell'Assemblea dei Soci e possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell'ATC ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Collegio redige i verbali delle proprie attività. Ove accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ATC e violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, ne dà immediata comunicazione al C.d.G.; persistendo le irregolarità o le violazioni informa sollecitamente la struttura regionale competente.

5. I compensi e gli eventuali rimborsi delle spese dovuti ai Revisori sono a carico della Regione con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio annuale. Essi sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale e sono resi pubblici ai sensi di legge.

Art. 7 — Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è costituito:

- a. dalle quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
- b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell' ATC o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c. dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti e dalle donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d. da entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni; e.dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. dagli eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- f. fondi trasferiti dalla Regione;

2. Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle varie finalità dell'ATC.

Art. 8 — Bilancio d'esercizio

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC redige e approva il bilancio preventivo di previsione ed il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.
2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione, febbraio di ogni anno, il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione, per il controllo e la presa d'atto, il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente, unitamente alle relative relazioni tecnico-finanziarie del Collegio dei Revisori dei Conti, e provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web.

Art. 9 — Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'ATC è nominato un Commissario liquidatore unico munito dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima dell'ATC o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di accorpamento di ATC il capitale sociale entra a far parte del nuovo ATC. Nel caso in cui gli ATC vengano ridefiniti, il capitale sociale destinato ai nuovi ATC è ripartito nel rispetto dei seguenti parametri: a) numero cacciatori residenti, b) estensione Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

Art. 10 — Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto, una volta approvato, è inviato alla Regione per essere sottoposto al controllo e alla acquisizione del relativo nulla-osta e, conseguentemente, viene pubblicato sul sito Web della ATC e sul sito istituzionale della competente Sezione regionale nonché all'albo pretorio delle Province competenti per territorio.
2. Ogni revisione dello Statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative in particolare di quelle di cui al R.R. n. 5/2021.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di cui al richiamato R. R. n. 5/2021 e del Codice Civile, nonché, delle ulteriori leggi che disciplinano la materia.